



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCO

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	DE GIORGIO	DAVIDE	Presidente
☐	SECCHI	MAURIZIO	Relatore
☐	ANZALDI	FRANCESCO PAOLO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.
depositato il 17/01/2013

- avverso ATTO CONTESTAZ. n°
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LECCO

'RPEF-ALTRO 2007

proposto dal ricorrente:

difeso da:

CITTERIO AVV. CHIARA ADELE
VIA F.LLI CAIROLI 41 23900 LECCO LC

Liste felicitari
Ko

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

15/07/2013

ore 15:00

SENTENZA

N°

93/03/13

PRONUNCIATA IL:

15 LUG 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 AGO 2013

Il Segretario

Reg. D. SCHRIVONE



CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente

In principalità

La nullità dell'atto di contestazione n. _____ per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente ricorso e da intendersi di seguito richiamate, e segnatamente l'illiceità della relativa fonte di prova.

In via di subordine

L'annullamento dell'atto di contestazione n. _____ per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente ricorso e da intendersi di seguito richiamate, e segnatamente l'illiceità della relativa fonte di prova.

In via graduata

Il tutto con conseguente integrale relativo sgravio e declaratoria di assenza di debenza alcuna in capo alla odierna contribuente.

Sin da ora la trattazione in pubblica udienza della presente controversia.

Con vittoria di spese diritti ed onorari inerenti il presente procedimento.

Nell'interesse della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di LECCO:



- rigettare integralmente le richieste di controparte poiché totalmente infondate, prive di riscontro probatorio, e, quindi, confermare gli atti di contestazione impugnati;
- condannare controparte alle spese del presente giudizio, come da nota allegata. Con riserva di deduzioni e produzioni istruttorie.

OGGETTO DEL RICORSO

Trattasi di impugnazione di atto di contestazione su cui viene erogata una sanzione di euro 20.991,15 per aver omesso di indicare nel quadro RW sezione seconda del modello UNICO la somma di euro 129.795,09 detenuta all'estero.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito in originale alla Agenzia delle Entrate in data 20 dicembre 2012 e depositato in copia conforme presso la Commissione Tributaria Provinciale di LECCO in data 17 gennaio 2013, assistito e difeso come in epigrafe, **si costituiva ritualmente in giudizio il ricorrente esponendo quanto segue:**

"l'atto posto a base dell'accertamento è costituito dal verbale della Guardia di Finanza redatto sulla base della lista FALCIANI , prova acquisita in violazione dei divieti stabiliti per legge dagli articoli 191 e 240 c.p.p..

La fonte di prova è frutto di un reato in quanto la lista FALCIANI è stata sottratta fraudolentemente dagli archivi informatici della banca HSBC e tale fatto risulta pacifico.

La giurisprudenza, di merito e di legittimità, formatasi in relazione alla lista FALCIANI, ha dichiarato illegittimo l'utilizzo dei dati in essa contenuti ed in particolare le Commissioni Tributarie Provinciale di LECCO e MILANO rispettivamente con le decisioni n. 175/01/2012 e n. 236/05/2012.

La Corte di Cassazione, in merito alla lista FALCIANI con sentenza n. 24583/2011 ha dichiarato l'inutilizzabilità nel processo tributario di un documento di origine illecita in assenza di altri elementi di prova e/o possibilità di loro acquisizione".

Con contro deduzioni depositate in data 21 febbraio 2013 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate esponendo quanto segue

"in ambito del diritto tributario non esiste, come in campo penale, una norma che preveda l'inutilizzabilità assoluta delle prove di provenienza illecita.

Il predetto principio trova conferma nella direttiva CEE n. 77/779 che consente ,fra Stati, lo scambio di informazioni senza alcun limite e cioè anche se tali informazioni sono acquisite in modo illegittimo (conforme C.T.P. di Genova 163/04/12, Circolare Ministeriale n. 32/2006, Cassazione n. 22984/2010, Cassazione n. 25617/2010, Cassazione n. 38753/2012, C.T.P. Reggio Emilia 198/01/12).

Sulla eccepita nullità della motivazione si fa rilevare che non vi è stata violazione alcuna del diritto di difesa. Al riguardo l'atto impugnato contiene le ragioni di fatto e le norme di diritto applicate



ed il p.v.c. richiamato era stato portato a conoscenza della ricorrente.

Sulla eccepita non debenza di alcuna somma derivante, secondo il ricorrente, dalla situazione patrimoniale dei titolari delle presunte somme di cui al presente giudizio, fa rilevare che l'estraneità alla lista FALCIANI avrebbe potuto essere provata con una dichiarazione da parte della banca HSBC in tal senso da richiedere da parte del ricorrente.

In data 22 aprile 2013 il ricorrente depositava ulteriore memoria difensiva in cui ribadiva la tesi della inutilizzabilità della lista FALCIANI in assenza di ulteriori elementi probatori e produceva ~~ulteriore~~ recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 11/20/2013 che confermava tale requisito".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letti gli atti ed esaminati documenti di causa, rileva che, al fine di stabilire la legittimità dell'atto di contestazioni impugnato assume rilievo pregiudiziale la verifica della fondatezza della eccezione di inutilizzabilità dei dati su cui si fonda l'accertamento che della presente contestazione è il presupposto.

Al riguardo, il Collegio condivide la tesi prospettata dal ricorrente sulle inutilizzabilità probatoria della cosiddetta "Lista FALCIANI ", sulla base della quale sono stati emessi gli accertamenti impugnati.

La questione della utilizzabilità delle informazioni e dei dati contenuti nella "Lista FALCIANI " è stato oggetto di una pronuncia del gip

presso il tribunale di Pinerolo che ne ha stabilito l'inutilizzabilità ai sensi dell'articolo 240 comma 2 ultima parte c.p. disponendo anche la distruzione delle prove illegittimamente acquisite .

Sull'argomento della utilizzabilità si è espressa anche la Corte di Appello di Parigi in data 8 febbraio 2011, che ha sancito l'illegalità "ab origine" delle informazioni trasmesse, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, comunicando tale decisione all'autorità tributaria francese, in quanto documentazione ottenuta illegalmente; decisione peraltro definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione di Parigi.

Le predette decisioni hanno riverberato sicuri effetti anche nell'ordinamento italiano, così come in quello di tutti gli Stati europei ai quali tali informazioni sono state trasmesse ai sensi della suddetta direttiva.

Va osservato, infine, che, anche a voler superare lo scoglio dell'utilizzabilità sussisterebbe, comunque, la questione della valenza probatoria del contenuto della lista FALCIANI , quanto meno sotto il profilo dell'autenticità, atteso che la banca svizzera ha comunicato che non intende fornire alcuna informazione o conferma in tal senso.

Affidabilità probatoria che non può essere superata dalla richiesta avanzata dall'Ufficio "dove controparte avesse voluto, realmente, provare la propria estraneità rispetto ai fatti oggetto del presente ricorso, avrebbe ben potuto farsi rilasciare una dichiarazione scritta dalla banca di Ginevra", perché si verificherebbe una inammissibile

inversione dell'onere della prova dei fatti posti a fondamento degli atti impugnati.

Ciò posto e per mera completezza espositiva, rileva il Collegio, che nel corso dell'attività di verifica, non sono stati acquisiti, a sostegno delle sanzioni irrogate, come peraltro stabilito nella sentenza della S.C. n. ~~simpe~~ 24583/2001, ulteriori e/o diversi elementi volti ad accertare in concreto la veridicità di quanto riportato nella "fiche".

Da tutto quanto sopra discende direttamente la illegalità dell'atto di contestazioni impugnato e delle sanzioni ivi irrogate.

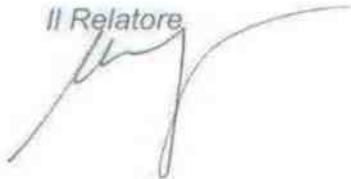
In considerazione della particolarità della materia e della difficoltà interpretativa sulla utilizzabilità o meno nel giudizio tributario delle prove illegittimamente acquisite si reputa equo compensare le spese di lite.

P. Q. M.

accoglie il ricorso con compensazione delle spese di lite.

Lecco li, 15 luglio 2013.

Il Relatore



Il Presidente

